



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Prot. RM/2023/0001289
del 12/06/2023

Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
(D.P.R. 4 febbraio 2022)

DISPOSIZIONE N. 13 del 12.06.2023

Oggetto: *Discarica e impianto di recupero e riciclaggio per rifiuti inerti in via Ardeatina, 1005 – Roma. Società Eco Logica 2000 S.r.l. Diffida, ai sensi dell'art. 208, co. 13, lett. a) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla prosecuzione dell'attività svolta in contrasto con le condizioni e le prescrizioni degli atti autorizzativi e delle successive disposizioni impartite da Roma Capitale*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER

IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista

la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii. recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*", che all'art. 1, comma 421, ha disposto la nomina con Decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario Straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al comma 420 del predetto art. 1.

Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 e ss.mm.ii. con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario Straordinario) al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni giubilari nell'ambito del territorio di Roma Capitale.

Visto

il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022) recante "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*", convertito, con modificazioni, con Legge n. 91 del 15 luglio 2022, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato "*Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025*" che:

- al comma 1, attribuisce al Commissario Straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 114, comma

3, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli artt. 196 e 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed, in particolare:

- a. la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
 - b. la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
 - c. l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;
 - d. l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
 - e. l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
- al comma 2, prevede che il Commissario Straordinario, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Visti

- l'art. 13, comma 3, del su richiamato D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, ai sensi del quale “[...] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [...]”;
- l'art. 1, comma 5-bis, del D.P.R. 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lett. a) del D.P.R. 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.P.R. 4 febbraio 2022, il “[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale [...]”.

Viste

la Convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario Straordinario di Governo, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano dei Rifiuti di Roma Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45;

la Disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 del Commissario Straordinario che ha disposto la costituzione della struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, denominata “*Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025*”.

Visti

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante “*Norme in materia ambientale*”;
- Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e ss.mm.ii. di Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- il Decreto legislativo del 3 settembre 2020, n. 121, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/850 che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*”;
- il Decreto Legislativo del 3 settembre 2020, n. 116, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*”;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998, recante “*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*”;

- il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 152 del 27 settembre 2022, recante “*Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”
- il Decreto Direttoriale del MITE n. 47 del 09 agosto 2021 di approvazione delle “*Linee guida sulla classificazione dei rifiuti*” di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato “3.5.9 - *Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati*”;
- la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative*”;
- il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- il Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101, recante *disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali*, convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, ed in particolare l’art. 14 bis “*Cessazione dalla qualifica di rifiuto*”;
- la Delibera SNPA 67/2020, recante “*Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’articolo 184-ter del Dlgs 152/2006*”;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- la Legge Regionale Lazio del 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii., recante “*Disciplina regionale della gestione dei rifiuti*”;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e ss.mm.ii., recante “*Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98*”;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 755, recante “*Approvazione del documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione della garanzia finanziaria per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/2006, dell’art. 14 del D.lgs. n. 36/2003 e del D.lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99*”;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 17 aprile 2009, n. 239 e ss.mm.ii., recante “*Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente l’approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei D.Lgs. n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005*”;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 26 gennaio 2012, n. 34, recante “*Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio*”;
- la Delibera del Consiglio Regionale Lazio 5 agosto 2020, n. 4, recante “*Piano Regionale di Gestione dei rifiuti della Regione Lazio*”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”.

Premesso che

1) *In relazione agli Atti autorizzativi risulta quanto segue:*

con Determinazione dirigenziale n. 143 del 19.04.1999 del Comune di Roma veniva approvato, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 22/97 e dell’art. 15 della L. R. Lazio n. 27/98, un progetto definitivo di una discarica di II categoria tipo A in Loc. Calandrelle, alla Via Ardeatina n. 1005 (cfr. allegato 1);

con Decreto n. 84 del 16.10.2003 del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio, veniva rilasciata autorizzazione, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 22/97 e dell'art. 16 della L. R. Lazio n. 27/98, per la messa in esercizio della discarica in favore della Società Eco Logica 2000 S.r.l. (cfr. allegato 2);

con Decreto n. 45 del 20.09.2006 del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio, veniva approvato, ai sensi dell'art. 17 co. 4 del D. Lgs. n. 36/2003 il Piano di Adeguamento relativo all'intero corpo di discarica (cfr. allegato 3);

con Decreto n. 32 del 5.04.2007 del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio, veniva approvato, ai sensi dell'art. 208, co. 20, del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 15, co. 14, L.R. Lazio n. 27/98, il progetto di variante sostanziale alla discarica con cui si richiedeva il rilascio di autorizzazione per la realizzazione e messa in esercizio, all'interno della discarica in coltivazione, di un impianto di trattamento e recupero di rifiuti inerti (cfr. allegato 4);

l'istanza di rinnovo per la prosecuzione dell'attività di trattamento e recupero di rifiuti inerti di cui all'Autorizzazione Commissariale n. 32 del 2007, ai sensi dell'art. 209 del D. Lgs. n. 152/2006, veniva inviata a Città Metropolitana di Roma Capitale, quale Ente Competente, ed acquisita anche agli atti dell'ex Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale con nota di prot. n. QL/2017/15421 (cfr. allegato 5);

in data 5.08.2022, la Società Eco Logica 2000 S.r.l. presentava alla competente CMRC istanza per il rinnovo e modifica sostanziale dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 3 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Parte V, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 148 del 04.10.2007 dalla ex Provincia di Roma.

2) *Relativamente agli sviluppi istruttorio – procedurali si riferisce quanto segue:*

In data 10.07.2014 iniziava la fase di post gestione della discarica, della durata di 5 anni, come da nota di rilascio di presa d'atto di collaudo del Comune di Roma, prot. n. QL/2014/47198, considerato che veniva verificato che il *capping* della discarica era stato realizzato in conformità al progetto approvato, nonché alle prescrizioni tecniche dettate dalle vigenti norme di settore, in relazione sia all'aspetto morfologico sia a quello di rinverdimento con piantumazione di specie vegetali (cfr. allegato 6);

la data di chiusura della fase di post gestione, pertanto, avrebbe dovuto formalizzarsi il 10.07.2019, termine entro il quale cessava altresì la legittimità dal punto di vista della compatibilità urbanistica, dell'esercizio dell'attività di trattamento e recupero di rifiuti inerti di cui all'Autorizzazione Commissariale n. 32 del 2007, per la quale è stata effettuata comunicazione di rinnovo ai sensi dell'art. 209 D. Lgs. n. 152/2006 inviata a Città Metropolitana di Roma Capitale in quanto Ente Competente;

successivamente, venivano svolti diversi sopralluoghi effettuati da Roma Capitale, Arpa Lazio, Polizia Locale di Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale:

- in data 12.10.2018;
- in data 17.02.2021;
- in data 02.09.2021;
- in data 2.12.2021 (rinviato a causa delle avverse condizioni meteo);
- in data 18.01.2022;
- in data 23.06.2022;
- in data 31.05.2023.

Considerato che

nel corso di tali sopralluoghi, veniva constatato che, **in difformità alle prescrizioni degli atti autorizzatori, i prodotti riciclati, in uscita dall'impianto di recupero e riciclaggio dei rifiuti inerti, erano stati abbancati in ingenti quantità, fino al raggiungimento di oltre 210.000 mc, sul corpo dell'attigua discarica in fase di post gestione;**

si rilevavano, altresì, ulteriori diverse violazioni tra cui l'assenza di recinzione di separazione tra la discarica e l'impianto e la presenza dei prodotti riciclati depositati in cumuli, ma senza soluzione di continuità, tra l'area dell'impianto di recupero e la discarica.

In particolare:

- durante il **sopralluogo del 12.10.2018**, effettuato al fine di verificare lo stato dei luoghi e la gestione post operativa della discarica, si rilevava che *“Il settore di discarica a confine con l’impianto è apparso parzialmente occupato dal deposito di prodotti lavorati in uscita dall’impianto di recupero e precisamente da ingenti cumuli di materiali di diversa granulometria di significativo spessore...”* (prot. n. QL/2018/74330 del Dipartimento Tutela Ambientale Roma Capitale);

pertanto, con nota prot. n. QL/87110 del 27.11.2018 del Dipartimento Tutela Ambientale Roma Capitale, la Società Eco Logica 2000 S.r.l. veniva diffidata a provvedere, tra l’altro, *“alla totale rimozione dei prodotti della lavorazione dei rifiuti in uscita dall’attiguo impianto di recupero”* (cfr. allegato 7);

- durante il **sopralluogo del 17.02.2021** veniva accertato *“il permanere del prodotto riciclato depositato fuori dall’impianto ed in particolare sul sito di discarica”* e che quindi *“non si è ottemperato al cronoprogramma che la ditta ha inviato in data 25/03/2019 al Dip.to Tutela Ambientale di Roma Capitale”* (prot. QL/2021/12578 del Dipartimento Tutela Ambientale Roma Capitale).

A seguito di tale sopralluogo sono state trasmesse le note del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale di cui ai prot. n. QL/16048 del 01.03.2021 e prot. n. QL/27420 del 06.04.2021, avverso le quali la Società Eco Logica 2000 S.r.l. ha presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio; tale ricorso, per quanto noto al Commissario Straordinario, è tutt’ora pendente;

con la nota prot. n. QL/2021/27420 il Servizio per le Autorizzazioni degli Impianti di gestione rifiuti, Ufficio impianti di gestione, trattamento e smaltimento di rifiuti inerti del Comune di Roma Capitale, concedeva alla Società Eco Logica 2000 S.r.l. il nulla osta per la rimozione del materiale abbancato sul corpo della discarica da realizzarsi in tre fasi (cfr. allegato 9):

- *rimozione di un terzo dei materiali (circa 60.000 mc) entro il 5 ottobre 2021;*
- *avvenuta rimozione di 120.000 tonnellate entro il 5 aprile 2022;*
- *avvenuta rimozione della totalità dei prodotti riciclati in questione (circa 180.000 mc) entro il 5 ottobre 2022;*
- *entro tale ultima data dovrà essere integralmente ripristinata la recinzione di separazione tra l’impianto di recupero e l’attigua discarica;*

la Società di cui all’oggetto, con diverse comunicazioni, trasmetteva la documentazione tecnica relativa agli interventi di rimozione;

- a seguito del **sopralluogo del 02.09.2021**, Arpa Lazio in relazione a quanto emerso durante il sopralluogo effettuato dal personale tecnico di Arpa Lazio, Sezione Provinciale di Roma, Unità Controlli 1 riferisce di aver riscontrato quanto segue:

“1. La violazione dell’art. 208 comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. per aver utilizzato aree non autorizzate per l’abbancamento di materiale lavorato che non trovando un mercato favorevole si accumula progressivamente [...] è presente in cumulo sul corpo della discarica annessa (con quantitativo dichiarato pari a 8417 ton) [...] si deduce che il cumulo sia stoccato sul corpo della discarica da un tempo verosimilmente superiore ad un anno. Considerato il progressivo aumento dal 31/01/2019 dei materiali inventuti, prodotti da rifiuti accettati e lavorati in ogni caso in quantità non commisurate alla effettiva richiesta e capacità di stoccaggio, si ritiene che quanto meno per tale frazione granulometrica non sussista o sia venuta meno la condizione necessaria ai fini del punto b art. 184 ter del D.lgs 152/2006 per la cessazione della qualifica di rifiuto in quanto essa, sulla base dei dati forniti dalla Ditta, è stata oggetto di convenzioni di cessione¹ per il 2021, in un quantitativo di poco inferiore a 180 ton corrispondente all’incirca al 2 % del totale abbancato; comportamento sanzionato dall’art. 256 comma 1 lettera a), del D.lgs. 152/2006 vigente”;

2. La violazione dell’art. 113 comma 3 del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. per non aver ottemperato alla disciplina dettata dalla Regione in merito alle acque di prima pioggia e/o di lavaggio delle aree esterne di cui all’art. 30 delle norme tecniche del PTAR vigente;

[...]

3. La violazione dell’art. 189 comma 3 del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. in quanto dall’esame dei formulari trasmessi è risultato che i rifiuti con codice EER 080318 e 200304, avviati a destino con FIR n. DUE 861607/19 del 08/05/2020 e XA 5332/2019 del 13/05/2020 non trovano corrispondenza tra le tipologie prodotte e/o gestite nel corso del 2020 come da dichiarazione MUD i quantitativi dichiarati per i rifiuti EER

130208 e EER 160107 in sede di MUD (vedi punto 4 a pagg. 31-32 della Relazione tecnica) non sono stati aggiornati con i pesi indicati sul formulario come “verificato a destino” ma i dati contenuti nelle scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute ovvero le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge; **comportamento sanzionato dall’art. 258 comma 1 del D.lgs. 152/2006 vigente;**

[...]

Per la violazione di cui ai punti 1, 2 è stata data comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente.

Per le violazioni di cui al punto 3 è stato inviato verbale di accertamento al trasgressore con nota separata Arpa e ne è stata data informazione all’Autorità Competente all’irrogazione della sanzione.” (cfr. allegato 10);

- a seguito del **sopralluogo del 23.06.2022**, finalizzato alla verifica dello stato di avanzamento dei lavori in relazione alla rimozione dei rifiuti dal corpo della discarica, si delineava il seguente quadro procedimentale:
 - con nota del Dipartimento Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, di cui al prot. n. NA/10283 del 14.09.2022, si richiedeva alla Società Eco Logica S.r.l., di fornire riscontro in merito alla conclusione della terza ed ultima fase di rimozione prodotti riciclati dal corpo di discarica (cfr. allegato 11);
 - con nota della Società Eco Logica S.r.l., acquisita al protocollo del suddetto Dipartimento Ciclo dei Rifiuti al n. NA/11010 del 23.09.2022, veniva richiesta la proroga di mesi 3 per la conclusione della terza fase di rimozione materiali (cfr. allegato 12);
 - con nota del Dipartimento Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, di cui al prot. n. NA/11901 del 05.10.2022: non si concedeva la proroga alla prosecuzione della rimozione dei materiali (cfr. allegato 13);
- dal **sopralluogo congiunto del 31.05.2023 da parte della Polizia Locale di Roma Capitale, di Roma Capitale quale ente avvalso del Commissario Straordinario, del Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti di Roma Capitale e di Arpa Lazio** emergeva quanto segue:
 - nel verbale della Polizia Locale, acquisito agli atti del Commissario Straordinario con prot. n. RM/1183/2023 di pari data, si legge che si è proceduto al sequestro, preventivo e probatorio, di rifiuti e attrezzature presenti sull’area, stante l’avvenuto accertamento di violazioni agli atti autorizzativi ed alla normativa vigente, di condotte illecite e del deposito incontrollato di rifiuti, (cfr. allegato 14);
 - a pag. 14 del suddetto verbale, è riportato, altresì, quanto rilevato da Roma Capitale in qualità di ente avvalso del Commissario Straordinario: “... una significativa modifica in peggioro dello stato dei luoghi del corpo della discarica rispetto al sopralluogo effettuato nel mese di luglio 2022; ciò in quanto non sono più presenti i cumuli e sono visibili fronti di scavo di circa tre metri di materiali inerti eterogenei in contrasto a quanto disposto dalla normativa di settore vigente. Non è presente la recinzione tra l’area dell’impianto e l’area della discarica e la recinzione perimetrale esterna, verso altra proprietà, è in parte assente; ci si riserva di effettuare le proprie valutazioni a seguito del ricevimento di copia del vostro verbale e di quelli redatti da Arpa Lazio”;
 - nel verbale dell’Arpa, acquisito agli atti del Commissario con prot.n. RM/1184/2023 del 31.05.2023 e che si allega per pronta lettura, si rilevano una serie di dati, sia nella parte generale, sia nella parte relativa alla descrizione del trattamento rifiuti, come d’appresso riportati (cfr. allegato 15):

“Rifiuti: l’area relativa all’impianto, come da autorizzazione comprende la porzione adibita alla messa in riserva dei rifiuti in ingresso, e l’area adibita allo stoccaggio delle Materie Prime Seconde. Nell’area di messa in riserva sono presenti i rifiuti, stoccati senza distinzione, in un unico cumulo la cui altezza al momento del sopralluogo appare ad una quota nell’ordine dei 4/5 m sopra al piano di calpestio. Con riferimento a tale cumulo è stata richiesta alla Ditta una stima della volumetria tuttora presente. La persona presente all’ispezione dichiara che al fine di abbassare l’altezza di tale cumulo sono stati ridotti i carichi in ingresso così da trattare i rifiuti già in riserva. Lo stoccaggio delle Materie Prime Seconde al momento del sopralluogo non rispetta ancora quanto previsto in Autorizzazione, essendo tuttora i cumuli in parte presenti in aree esterne all’impianto di trattamento, nello specifico, come anticipato nella parte generale, sul corpo della discarica annessa, abbancati sopra al capping. Il presente all’ispezione dichiara che quanto presente appartiene alla sola frazione granulometrica 0-31.5 mm proveniente principalmente dal trattamento del rifiuto in ingresso con codice 170904 (originato da lavori stradali), passante ad una prima vagliatura prodotto prima del successivo trattamento di frantumazione. Al momento del sopralluogo è presente un fronte di scavo di circa 3 m tra il piano di calpestio e il colmo

degli abbancamenti precedentemente realizzati. Tale fronte si presentava costituito da un materiale a matrice terrosa di granulometria eterogenea con frammenti vari. Sulla base di quanto dichiarato tale materiale proverrebbe dai cumuli precedentemente abbancati relativi alla granulometria 0-31.5, che sono stati poi ridistribuiti omogeneamente sull'area a seguito della rimozione dei cumuli relativi alle altre granulometrie presenti in passato e ora completamente rimossi. Tale operazione, sulla base di quanto dichiarato ha avuto luogo al fine di ridurre le altezze in relazione alla diffusione delle polveri; allo stesso fine ne è stata altresì piantumata la superficie a trifoglio. Al momento del sopralluogo, sulla base di quanto dichiarato, il colmo del capping realizzato e collaudato nel 2014 si attesta a circa 60 cm al di sotto del citato piano di calpestio. Il materiale ancora da rimuovere è stimato dal presente all'ispezione nell'ordine di 4000 m.".

Ritenuto che

da quanto sopra rappresentato emerge come la Società Eco Logica 2000 S.r.l, nello svolgimento della propria attività, non si sia conformata alle prescrizioni indicate negli atti autorizzativi di Roma Capitale ponendo dunque in essere una condotta violativa delle prescrizioni medesime e della vigente normativa di settore;

l'Amministrazione capitolina, con la su richiamata nota prot. n. QL/27420 del 06.04.2021 del Dipartimento Tutela Ambientale, oggetto di impugnativa da parte della Società Eco Logica 2000 S.r.l, ha fornito alla Società medesima l'opportunità di conformarsi alle prescrizioni delle autorizzazioni e della normativa vigente di settore, nel più ampio termine di mesi diciotto (18);

anche per tale espressa ragione la richiesta di proroga della Società per il completamento della rimozione dei rifiuti dal corpo della discarica non è stata meritevole di accoglimento;

Atteso che

l'Amministrazione, nell'esercizio delle sue attività, deve perseguire l'interesse pubblico garantendo il rispetto della normativa vigente e l'osservanza delle prescrizioni degli atti autorizzativi e delle successive disposizioni impartite da Roma Capitale;

l'attuazione delle suddette prescrizioni e disposizioni è propedeutica alla definitiva chiusura della discarica in quanto l'abbancamento dei materiali sul corpo della stessa non consente la formale presa d'atto di collaudo della conclusione della fase di gestione post operativa della discarica e quindi di restituire il sito alla destinazione urbanistica "Agro Romano";

la Società Eco Logica 2000 S.r.l., come emerso nel corso dei diversi sopralluoghi effettuati sul sito e di cui si è dato conto in premessa, nell'esercizio della sua attività ha evidentemente eluso le prescrizioni dettate da Roma Capitale;

lo *status quo* della discarica e dell'impianto di recupero e riciclaggio per rifiuti inerti di via Ardeatina, 1005 non può procrastinarsi ulteriormente;

nel senso sopra esposto, l'attività amministrativa deve essere funzionalizzata a salvaguardare il principio della tutela ambientale, finalizzata alla prevenzione e riduzione dei potenziali danni all'ambiente ed improntata al ripristino della legalità nel territorio;

nel bilanciamento degli interessi coinvolti, l'interesse pubblico, per come sopra evidenziato, deve prevalere necessariamente sull'interesse privato all'esercizio di un'attività commerciale, posto che comunque quest'ultima, per quanto libera, deve svolgersi nel pieno rispetto delle norme di legge e degli atti autorizzativi.

Considerato quanto espresso e motivato in premessa e nei *considerata*, che qui si intende integralmente richiamato

DISPONE

A. di diffidare la Società Ecologica 2000 S.r.l., ai sensi dell'art. 208, co. 13, lett. a) del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., ad adempiere, entro il termine di gg 30 (trenta) dalla notifica della presente alle seguenti prescrizioni:

- 1) rimozione totale dei prodotti riciclati abbancati sul corpo di discarica provenienti dall'attiguo impianto di recupero e ripristino delle quote, come da piano di Adeguamento di cui al Decreto Commissariale n. 45

del 20.09.2006;

- 2) rimozione dell'impianto di recupero e riciclaggio (R13 e R5) di rifiuti inerti e ripristino dell'intero sito, come da progetto approvato con Decreto n. 32 del 5.04.2007 del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio;
 - 3) trasmissione della documentazione di tracciabilità relativa ai prodotti riciclati in uscita dal sito di discarica di cui al punto 1), corredato dei relativi certificati analitici previsti dalle vigenti norme di settore;
 - 4) presentazione di nuovo atto di collaudo del ripristino ambientale (*capping*) della discarica, corredato dai risultati di indagini indirette volte a verificare l'assenza di infiltrazioni di acqua nel corpo di discarica;
 - 5) trasmissione di rilievo planoaltimetrico aggiornato del sito di discarica, in scala 1:1000, esteso sufficientemente a rappresentare il raccordo con le aree circostanti ed, in particolare, con l'area dell'attiguo impianto di recupero;
 - 6) trasmissione delle relazioni annuali della discarica di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. relative agli anni solari 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022;
- B. di avvisare che, in difetto di adempimento entro il termine intimato, così come previsto e disposto dall'art. 208, co. 13, lett. c) del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., si provvederà alla revoca dell'autorizzazione dell'impianto di recupero e riciclaggio (R13 e R5) di rifiuti inerti di cui al Decreto n. 32 del 5.04.2007 del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio e della relativa comunicazione di rinnovo resa ai sensi dell'art. 209 D. Lgs. n. 152/2006 a Città Metropolitana di Roma Capitale in quanto Ente Competente;
- C. di incaricare ARPA Lazio e la Polizia Locale di Roma Capitale del controllo della corretta esecuzione delle operazioni di cui al punto A., nonché del rispetto della presente Disposizione;
- D. di notificare la presente Disposizione, con tutta la documentazione allegata a supporto, alla Società Eco Logica S.r.l., alla Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente - Area Autorizzazione Integrata Ambientale, alla Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale, alla Polizia Locale di Roma Capitale, all'Arpa Lazio, e, per il tramite della Polizia Locale, ai proprietari dell'area.

La presente Disposizione sarà pubblicata sul sito istituzionale di Roma Capitale nella specifica sezione "*Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025*", di cui al seguente link: <https://www.comune.roma.it/web/it/commissario-straordinario-di-governo-giubileo-2025.page>.

Avverso la presente Disposizione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla notifica della stessa, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "*Codice del Processo Amministrativo*".

Il Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025
Roberto Gualtieri